



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 14/09/2009  
Prot. 25 / I / 0013123



**Ministero del Lavoro, della Salute e  
delle Politiche Sociali**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali

*Alla Direzione provinciale del lavoro di  
Campobasso*

*DPL-Campobasso@lavoro.gov.it*

*Rif. Vs. prot. 15899/26.03.01 del 24/08/2009*

*Rif. Prot. arrivo 25/I/0012372 del 25/08/2009*

Oggetto: violazioni ex art. 54 del T.U. n. 1124/1965 – art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 -  
diffida.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto, si conferma che rientra nei poteri della Direzione provinciale del lavoro quello di diffidare i trasgressori ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 per le violazioni ex art. 54 del T.U. n. 1124/1965 (ritardo nella presentazione di denuncia di infortunio all'autorità di pubblica sicurezza) accertate dalla Questura (v. al riguardo anche la circ. n. 9/2006).

Si rappresenta infatti che, seppure l'organo accertatore è diverso rispetto a quello che applica il provvedimento di diffida, la procedura deve intendersi corretta in quanto il provvedimento risulta emesso sulla base dell'accertamento riportato in un verbale dal quale si evincono tutti gli elementi costitutivi della violazione da contestare, così come peraltro previsto dall'art. 10, comma 5, del citato D.Lgs. n. 124/2004.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

CC